

Il concorso economico dello Stato per la conservazione ed il restauro dei beni culturali immobili

Contributi erogati nell'annualità 2006-2007

La tutela e la valorizzazione dei beni culturali, indipendentemente dalla loro appartenenza al privato oppure allo Stato ed agli enti pubblici, costituiscono un interesse per la collettività.

Nelle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'articolo 1 (*Principi*) e l'articolo 30 (*Obblighi conservativi*) prevedono di fatto che il soggetto pubblico – Stato, Regioni, Comuni... – assicuri e sostenga la conservazione dei beni culturali, favorendone la fruizione pubblica e la valorizzazione. Il privato proprietario, possessore o detentore, come pure l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, è tenuto analogamente a garantire la conservazione dei beni appartenenti al patrimonio culturale. Le attività intraprese da questi soggetti, finalizzate alla conservazione e valorizzazione devono essere svolte naturalmente in conformità alla normativa di tutela.

A fronte dei doveri conservativi espressamente previsti, la vigente disciplina di tutela non contempla solamente oneri ed obblighi. In relazione alla notevole incidenza delle spese necessarie per intraprendere le opere di conservazione, a volte obbligatorie, lo Stato contribuisce con alcune misure che possono essere definite di promozione diretta (sostegno finanziario, contributo...) o di promozione indiretta, da intendersi come benefici fiscali, il tutto in un quadro generale che tende a favorire le iniziative di tutela e conservazione del bene culturale.

Il Legislatore già negli anni Sessanta del secolo scorso prevedeva il sostegno economico dello Stato con l'erogazione di contributi a fondo perduto per interventi conservativi volontari su beni sottoposti alle disposizioni della L. 1089 del 1939. In tempi più recenti, la L. 8 ottobre 1997, n. 352, *Disposizioni sui beni culturali*, integrava il disposto dell'articolo 3 della L. 21 di-

cembre 1961, n. 1552, introducendo la novità del contributo in conto interessi, che lo Stato può concedere sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela, per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e manutenzione, approvati dalla competente Soprintendenza.

Allo stato attuale, la parte relativa ai finanziamenti pubblici per gli interventi conservativi volontari posti in essere dal privato è regolata dagli articoli 35, 36 e 37 del Codice.

L'articolo 35 introduce quelli che sono i presupposti fondamentali per l'intervento finanziario del Ministero, mentre il successivo articolo 36 detta le modalità e, naturalmente, le limitazioni all'erogazione dei contributi ministeriali. L'articolo 37, infine, disciplina la concessione di contributi in conto interessi sui mutui concessi da istituti di credito per la realizzazione di interventi conservativi volontari.

Come appare evidente rimane confermata la regola della contribuzione pubblica introdotta con la L. 1552 del 1961. La normativa vigente introduce tuttavia alcune novità di rilievo: l'articolo 35 dianzi citato, in combinato disposto con l'articolo 31, comma 1), disciplina la tipologia d'interventi per i quali è ammesso l'intervento finanziario dello Stato:

Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore e detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa..." (art. 35, c. 1); Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore e detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'art. 21... (art. 31, c. 1).

Appare evidente che gli interventi conservativi cui si riferisce la normativa spaziano dalla semplice *prevenzione* per arrivare al *restauro*, la cui definizione è disciplinata (ampiamente) nell'articolo 29, con particolare riferimento ai commi 2, 3 e 4. Si può pertanto legittimamente affermare che l'attuale disposto legislativo ha considerevolmente ampliato la gamma degli interventi volontari, ad iniziativa privata, *finanziabili*, che la normativa previgente aveva residuo ai soli interventi di *restauro*.

Analogamente, il Legislatore ha previsto l'estensione dei soggetti (privati) che possono chiedere il sostegno economico dello Stato. Di fatto, la normativa previgente (articolo 41 del Testo unico) legittimava il solo proprietario del bene culturale quale soggetto titolato alla richiesta di contributo. Di contro il nuovo Codice, prevedendo la *responsabilità della conservazione* in capo non solo al proprietario, ma anche al possessore e al detentore del bene (articolo 30, comma 3), ha esteso anche a questi soggetti – obbligati alla conservazione – il beneficio derivante dall'intervento economico dello Stato, il tutto nell'ottica di rafforzamento della sensibilità verso la conservazione dei beni culturali tutelati, in capo a soggetti diversi da chi detiene il titolo di proprietà.

Oltre alle novità relative ai soggetti e agli interventi potenzialmente beneficiari dei contributi, l'articolo 35, comma 1), integra in modo significativo il disposto dell'articolo 41 della disciplina previgente:

...Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.

Ciò significa che se gli interventi conservativi volontari, in

vigenza del Testo unico, potevano beneficiare del sostegno economico dello Stato fino alla metà del loro ammontare, la nuova disposizione legislativa riconosce la possibilità che il Ministero concorra integralmente alla spesa sostenuta dal privato per l'intervento conservativo sul bene culturale tutelato, laddove ricorra la doppia condizione alternativa, vale a dire la *particolare rilevanza*, ovvero l'*uso o il godimento pubblico*. Se la novità appare fortemente incentivante, almeno sotto il profilo teorico, la mancanza di criteri e parametri applicativi, omessi dal Legislatore, oltre all'endemica mancanza di fondi, pone di fronte ad una generale inapplicabilità del secondo periodo dell'articolo 35, comma 1).

Il concorso economico dello Stato non deve tuttavia tradursi in un arricchimento indebito del soggetto autorizzato all'intervento conservativo per il quale ha chiesto il contributo. Sebbene il Legislatore non abbia, di fatto, imposto il divieto di concorso di forme diverse di sostegno, l'articolo 35, comma 3), dispone che il Ministero, per il tramite delle Soprintendenze, tenga conto della sussistenza di altre forme contributive pubbliche (es. i cosiddetti "fondi di rotazione" della Regione) e private (laddove siano stati ottenuti i benefici fiscali di legge) per determinare la somma che il Ministero è disposto a concedere quale concorso alla spesa sostenuta dal privato.

Uno degli aspetti più significativi della normativa riguarda le modalità di erogazione dei contributi per gli interventi conservativi intrapresi dal privato. L'articolo 36 del Codice detta condizioni e limitazioni all'erogazione del contributo dello Stato: "Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal be-

neficiario...", cita testualmente il comma 1). Alle due condizioni cui è subordinata l'erogazione del contributo (lavori ultimati e collaudati) già previste nella norma del 1961, il Testo unico ha introdotto il requisito della *effettività* della spesa sostenuta dal privato, condizione confermata nel Codice. Appare evidente il nesso con il disposto dell'articolo 35, comma 3) e l'orientamento del Legislatore tendente a limitare la possibilità di accedere a più contributi pubblici e quindi ad evitare un ingiustificato arricchimento del soggetto che ha posto in essere l'intervento conservativo.

La verifica delle condizioni richieste sono rimesse al generale potere *ispettivo* del Ministero previsto dall'articolo 19 del Codice.

L'articolo 36 prevede tuttavia una sorta di eccezione alla regola generale sull'erogazione dei contributi a lavori ultimati: "Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati..." cita testualmente il comma 2). Introdotto dalle leggi dei primi anni Novanta, con l'intento di rendere maggiormente incisivo il ruolo dello Stato per la tutela dei beni culturali, l'acconto sul finanziamento del Ministero è stato recepito nell'articolo 42, comma 2) del Testo unico, limitando però tale facoltà solamente agli interventi imposti al proprietario del bene. Il disposto legislativo vigente ammette l'anticipazione del contributo – fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 in ordine all'entità dello stesso – in tutte le ipotesi di concorso economico del Ministero per le opere di conservazione poste in essere dal proprietario, possessore e detentore del bene culturale, anche nel caso dell'intervento volontario che la normativa previgente aveva escluso.

L'erogazione degli acconti è subordinata alla certificazione de-

gli stati di avanzamento dei lavori, previo accertamento ispettivo del Ministero. Appare evidente che l'esecuzione di un intervento non regolarmente eseguito (anche parzialmente), pone il beneficiario nella condizione di dover restituire gli acconti percepiti, ovvero lo Stato nella condizione di potere recuperare coattivamente la somma relativa (articolo 36, comma 3).

Gli interventi conservativi volontari posti in essere dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale possono ottenere anche la contribuzione in conto interessi (con un tetto massimo di sei punti percentuali sul capitale erogato), su mutui concessi al beneficiario a cui il bene culturale appartiene a vario titolo. Il contributo in conto interessi, disciplinato dall'articolo 37 del Codice, a differenza del contributo in conto capitale di cui all'articolo 35 e fatta eccezione per gli acconti previsti dal comma 2) dell'articolo 36, è di tipo preventivo rispetto all'intervento conservativo che il beneficiario intende realizzare e coincide, in genere, con la stipula del contratto di mutuo.

Pur riprendendo per buona parte l'articolo 43 del Testo Unico, la normativa vigente (articolo 37, comma 1) amplia significativamente la gamma degli interventi conservativi ammessi a contribuzione in conto interessi, compren-

dendo – analogamente alle altre forme contributive già viste – oltre al restauro anche interventi di prevenzione e manutenzione, avvicinandosi così alla normativa originaria, nota come *legge Veltroni* (L. 8 ottobre 1997, n. 352).

La novità più importante dell'articolo 37 è sicuramente determinata dall'estensione delle forme di contribuzione dello Stato anche all'architettura contemporanea, per opere cioè di autore vivente, ovvero, qualora deceduto, realizzate da meno di cinquanta anni e per le quali il Ministero abbia dichiarato, su richiesta del proprietario, il *particolare valore artistico*.

In calce a questo contributo vengono riportati gli elenchi dei beni, presenti nel territorio di competenza di questo Ufficio, che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla legge negli anni 2006 e 2007. È appena il caso di rilevare che, anche grazie all'efficienza della struttura organizzativa dell'Ufficio, i beni architettonici restaurati nel territorio delle Province di Brescia, Cremona e Mantova hanno potuto ottenere in questo biennio, in rapporto alla dotazione finanziaria complessiva regionale, un assai significativo riconoscimento.

Alberto Ruggeri

Bibliografia di riferimento

G.N. CARUGNO, W. MAZZITTI, G. ZUCCHELLI, *Codice dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 1994.

La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali, a cura di M. Cammelli, Bologna, Il Mulino, 2000.

T. ALIBRANDI, P. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Milano, Giuffrè, 2001.

I. PEPE, *Compendio di Legislazione dei Beni Culturali*, Napoli, Simone, 2003.

A. COPPOLA, M.C. SPENA, *La Legislazione sui Beni Culturali e del Paesaggio*, Napoli, Simone, 2005.

Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2006.

Contributi in conto capitale erogati a cura della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova nel biennio 2006-2007

anno 2006

Comune	Ente	Beneficiario
Orzinuovi (Bs)	Castello ex Martinengo, frazione Barco	privato
Rezzato (Bs)	Convento di San Pietro Apostolo	privato
Salò (Bs)	Porta del Carmine	privato
Salò (Bs)	Cascina Valene, frazione Cunettone	privato
Castelcovati (Bs)	Torre Campanaria	ente pubblico
Pozzolengo (Bs)	Chiesa di San Lorenzo	ente ecclesiastico
Mantova	Palazzo Bonacolsi ex Cadenazzi Risi	privato
Bozzolo (Mn)	Palazzo Casalini	privato
Rivarolo Mantovano (Mn)	Chiesa di Santa Maria Annunziata	ente ecclesiastico
Motteggiana (Mn)	Chiesa di San Benedetto, frazione Torricella	ente ecclesiastico
Montodine (Cr)	Chiesa di Santa Maria Penitente	ente ecclesiastico
TOTALE SBAP Brescia (2006)		837.208,13
TOTALE Lombardia (2006)		1.194.736,42

anno 2007

Comune	Ente	Beneficiario
Cazzago San Martino (Bs)	Palazzo Piccolo Maggi, frazione Calino	privato
Rezzato (Bs)	Villa Fenaroli	privato
Brescia	Casa di Riposo San Giuseppe Villa Martinengo Cesaresco	ente ecclesiastico
Brescia	Convento delle Figlie del Sacro Cuore	ente ecclesiastico
Seniga (Bs)	Chiesa di Sant' Apollonio	ente ecclesiastico
Mantova	Edificio piazza Marconi 13-14	privato
Mantova	Casa del Mercante Boniforte	privato
Mantova	Palazzo Cadenazzi	privato
Mantova	Chiesa di Santa Teresa	ente ecclesiastico
Quistello (Mn)	Chiesa di San Fiorentino, frazione Nuvolato	ente ecclesiastico
Marcaria (Mn)	Chiesa di San Benedetto (Antonio), frazione Cesole	ente ecclesiastico
Soncino (Cr)	Rocca Sforzesca	ente pubblico
Quintano (Cr)	Oratorio di Sant' Ippolito	ente ecclesiastico
Soresina (Cr)	Chiesa di San Siro	ente ecclesiastico
Solarolo Rainerio (Cr)	Chiesa di Santo Stefano	ente ecclesiastico
TOTALE SBAP Brescia (2007)		867.990,46
TOTALE Lombardia (2007)		1.711.254,23